

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2372 del 11/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SACIM S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di cisterne e botti in acciaio inossidabile per trasporto di materiale pericoloso e non, sito nel Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2458 del 11/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SACIM S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di cisterne e botti in acciaio inossidabile per trasporto di materiale pericoloso e non, sito nel Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2016, acquisita al Prot. Unione 38155 e da Arpa al PGFC/2016/14369 del 30/09/2016, da **SACIM S.P.A.** nella persona di Italo Delli Ponti, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di costruzione di cisterne e botti in acciaio inossidabile per trasporto di materiale pericoloso e non, sito nel Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 43161 del 28/10/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/15789, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 29/11/2016 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 47205 e da Arpa e al PGFC/2016/17436;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 124358 del 12/12/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/18136 del 14/12/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 85/AUA/2016, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata settembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Italo Delli Ponti di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione”*;

Atteso che in data 30/03/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria riguardante le emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 13857 e da Arpa e al PGFC/2017/5091;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 10/05/2017;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente atto:

- autorizzazione n. 458 del 14/11/2011 Prot. Prov.le n. 110708/11, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SACIM S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SACIM S.P.A.** (C.F./P.IVA 00123620403), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44, **per lo stabilimento di costruzione di cisterne e botti in acciaio inossidabile per trasporto di materiale pericoloso e non sito nel Comune di Cesena, Piazzale Arcano Francesco n. 44.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con l'atto n. 458 del 14/11/2011 prot. n. 110708/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, avente validità di 15 anni da tale data.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con contestuale modifica, riguardante l'introduzione di prodotti vernicianti a solvente da utilizzarsi negli impianti di cui alle emissioni N.10 e N.12, precedentemente utilizzati solo per l'applicazione di prodotti vernicianti all'acqua. La Ditta presenta anche una valutazione della soglia di rilevanza per le emissioni di Cromo VI e Nichel derivanti dalle attività di saldatura di materiale inox.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2016/7695 del 20/05/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa PGDG/2015/7546 del 31/12/15, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni modificate, ritenendo di confermare per le restanti emissioni esistenti e non modificate le condizioni e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Con nota PGFC/2017/6866 del 08/05/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Emissione N. 10 "cabina di verniciatura 1° zona"

Emissione N. 12 "cabina di verniciatura 2° zona"

Nella cabina si svolgono attività di verniciatura all'acqua o a base solvente. Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri, si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a 3 mg/Nmc;
- c) punto 4.13.38 "*Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che non prevede valori limite ma la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materie prime, e punto 4.13.42 "*Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg*" dei medesimi criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., nel quale si prevede un limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante polveri;
- d) l'Allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., fissa un valore limite pari a 3 mg/Nmc per l'inquinante

“polveri totali” in fase di verniciatura a spruzzo sia di vernici a base acquosa sia a base solvente.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV, si può fare riferimento al punto 48.3 Essiccatori che riporta un valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, pari a 50 mg/Nm³; le norme regionali (Determinazione e DGR) per l'applicazione di prodotti vernicianti sia a base acquosa sia a base solvente, riportano un valore di 50 mg/Nmc, analogo alla norma statale. Si assume pertanto a riferimento tale valore.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si può fare riferimento al punto 4.13.38 “*Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg*” dell'allegato 4 della Determinazione, in particolare alle lettere b), c) e d); restano ferme le ulteriori prescrizioni già presenti nell'autorizzazione precedente, che fanno riferimento al punto 4.13.42 “*Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg*” della medesima Determinazione.

Inoltre, tenuto conto che la cabina è un manufatto unico, si ritiene opportuno prescrivere che la saracinesca di divisione tra due parti della cabina deve essere sempre mantenuta chiusa, tranne i casi i cui le dimensioni dei pezzi da verniciare siano tali da imporre l'apertura di detta saracinesca.

Si ritiene opportuno, inoltre, che la ditta esegua una nuova messa a regime degli impianti con l'utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti a base solvente; gli autocontrolli annuali potranno essere eseguiti alternando campionamenti sulle emissioni provenienti dall'impiego dei prodotti all'acqua e le emissioni provenienti dall'utilizzo dei prodotti a solvente (per esempio anno 2017 autocontrollo con prodotti a base acqua; 2018 autocontrolli con prodotti a base solvente).

Dalle schede di sicurezza, risulta che i prodotti utilizzati contengono sostanze comprese nelle classi I (isocianati), III (stirene, vinilacetato) e IV (toluene, metilacetato) del paragrafo 4 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del decreto. Detto allegato prevede che per la fase di verniciatura (punto 48.2 Verniciatura manuale a spruzzo) “non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V”. Quindi, si ritiene che per i punti di emissione N.10 e N.12 debba essere rispettato anche il limite per gli isocianati pari a 5 mg/Nmc; tale limite deve essere rispettato qualora sia superato il valore della soglia di rilevanza pari a 25 gr/h, che non risulta superato dai dati relativi ai consumi di prodotti vernicianti forniti dall'azienda e pertanto non si applica tale valore limite per gli isocianati.

Emissioni N. 3, N.4 e N. 5 “aspirazione postazioni di saldatura”

Il gestore ha prodotto una valutazione relativa alla presenza di sostanze di cui alla tab A1 della Parte II dell'all. 1 alla parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i, relativamente alle emissioni derivanti dalla saldatura E3, E4, E5: da tale documento emerge che la soglia di rilevanza per cromo e nichel viene superata. Pertanto devono essere rivisti i limiti previsti dall'attuale autorizzazione per tali punti di emissione inserendo il limite previsto dall'Allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i, pari a 1 mg/Nmc per la presenza di tali metalli, oltre ai valori limite già fissati dalla precedente autorizzazione per Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di azoto (5 mg/Nmc) e Monossido di carbonio (10 mg/Nmc).

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.

L'acquisizione del succitato parere favorevole consente di esprimere parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 458 del 14/11/2011 prot. n. 110708/11, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2016 P.G.N. 38155, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 11 – GENERATORE ARIA CALDA CABINA VERNICIATURA
(425 kW, a metano)

EMISSIONE N. 13 – GENERATORE ARIA CALDA CABINA VERNICIATURA
(330 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE N. 14 – GAS DI SCARICO MOTORI ENDOTERMICI

proveniente da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 17 – SFIATO SERBATOIO GASOLIO PER TEST CISTERNE

EMISSIONE N. 18 – SFIATO SERBATOIO CHEROSENE PER TEST CISTERNE

derivanti da impianti di deposito di oli minerali, e pertanto, ai sensi dell'art. 269 comma 10 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 16 – BRUCIATORE CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO
(505,8 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.

269 del Titolo I del citato Decreto.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di cisterne e botti in acciaio inossidabile per trasporto di materiale pericoloso e non, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – PANTOGRAFO PLASMA PIANO DI LAVORO 3.000 x 10.000

EMISSIONE N. 2 – PANTOGRAFO PLASMA PIANO DI LAVORO 3.000 x 4.000

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: separatore inerziale, celle filtranti metalliche, filtro in materiale acrilico

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: separatore inerziale, celle filtranti metalliche, filtro in materiale acrilico

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: separatore inerziale, celle filtranti metalliche, filtro in materiale acrilico

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – CABINA PULIZIA CISTERNE IN ACCIAIO INOX

Impianto di abbattimento: ad umido tipo venturi

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HNO ₃	5	mg/Nmc
H ₂ SO ₄	2	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
HCl	5	mg/Nmc
Fostati (come PO ₄ ⁻³)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – ASPIRAZIONE IMPIANTO DI SABBIAURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 8 – ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA ZONA DI PREPARAZIONE

EMISSIONE N. 9 – ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA ZONA DI PREPARAZIONE

Impianto abbattimento: filtro a pannelli (1° strato fibra di vetro – 2° strato fibra acrilica)

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 10 – ASPIRAZIONE PRIMA ZONA CABINA VERNICIATURA

Impianto abbattimento: filtro a pannelli (1° strato fibra di vetro – 2° strato fibra acrilica)

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 12– ASPIRAZIONE SECONDA ZONA CABINA VERNICIATURA

Impianto abbattimento: filtro a pannelli (1° strato fibra di vetro – 2° strato fibra acrilica)

Portata massima	43.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 – ASPIRAZIONE DAMASCATURA

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Relativamente alle **emissioni N. 10 e 12** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) dovranno essere annotati con frequenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo **punto 11. i consumi di prodotti vernicianti a solvente** e di **sgrassanti per la pulizia delle attrezzature**, validati dalle relative fatture di acquisto, e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **3.350 kg** di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso e a **1.000 kg** di sgrassanti per lavaggio attrezzature **all'anno**, e comunque complessivamente non superiori a **20 kg/giorno**;
 - b) dovranno essere annotati con frequenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo **punto 11. i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa**, validati dalle relative fatture di acquisto, e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **8.500 kg** di prodotti vernicianti a base acquosa **all'anno**, e comunque non superiori a **400 kg/giorno**;
 - c) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente;
 - d) dovranno essere annotati con frequenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo **punto 11. i consumi di sgrassanti per la pulizia di superficie** (pulizia della superficie dei materiali e dei prodotti, esclusa pulizia delle attrezzature), validati dalle relative fatture di

- acquisto, e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **1.000 kg** di prodotti sgrassanti per la pulizia di superfici **all'anno**.
- e) le attività di verniciatura e di pulizia di superficie con sgrassanti devono essere svolte in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
 - f) la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche delle cabine, deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4-0,6 m/s;
 - g) la saracinesca di divisione tra due parti della cabina (prima zona e seconda zona) **deve essere sempre mantenuta chiusa**, tranne i casi in cui le dimensioni dei pezzi da verniciare siano tali da imporre l'apertura di detta saracinesca.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente **punto 1.**, i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 10 e 12 con l'utilizzo di prodotti vernicianti a solvente** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 10 e 12 con l'utilizzo di prodotti vernicianti a solvente**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 10 e 12 con utilizzo di prodotti vernicianti a solvente** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Relativamente alle **emissioni N. 10 e 12** il controllo annuale dovrà essere effettuato, con riferimento alle tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, in **maniera alternata**, ovvero un anno in corrispondenza di verniciatura con prodotti a solvente e l'anno successivo in corrispondenza di verniciatura con prodotti a base acquosa.
 9. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 3, 4 e 5** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al

rispetto di valori limite per gli inquinanti “Ni e Cr VI come somma”), sostituibile da un controllo analitico recente. Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

10. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 7 e 15** è sostituito dall’installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l’orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente, di sgrassanti per la pulizia delle attrezzature e di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 10 e 12**, e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente **punto 2. lettere a) e b)**;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di sgrassanti per la pulizia di superficie, come richiesto al precedente **punto 2. lettera d)**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 7 e 15**, come richiesto al precedente **punto 10**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.